



Il Segretario Generale

**Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto — Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali
PEC rm0011577p@pec.gdf.it**

E p.c.:

A tutto il Personale del Corpo della Guardia di Finanza
(tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.sindacatodeimilitari.org)

OGGETTO: Precisazione e intimazione formale in merito alla nota prot. 0328360/2026 del 29 ottobre 2026 - Tutela del diritto costituzionale di associazione del personale militare - Riserva di ogni azione legale.

* * *

Il **Sindacato dei Militari**, in persona del Segretario Generale e Legale Rappresentante pro tempore, **Luca Marco Comellini**, rappresenta quanto segue.

1. Premessa in fatto — L'atto del Comando Generale del 29 ottobre 2026 e i profili contestati

Con nota prot. n. **0328360/2026 del 29 ottobre 2026**, il Comando Generale della Guardia di Finanza — VI Reparto, Affari Giuridici e Legislativi, Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari — ha diramato a tutti i Comandi del Corpo una circolare avente ad oggetto «l'iscrizione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari» (d'ora innanzi, «la Nota»), con disposizione di assicurarne la **massima diffusione** al personale.

La Nota richiama il quadro normativo di riferimento in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), ivi inclusi:

- la legge 28 aprile 2022, n. 46, e le circolari del Comando Generale n. 168716/2022 e n. 53576/2025 che l'hanno illustrata;
- il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2025, n. 9, adottato dal Ministero della Difesa di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192, che ha provveduto al riassetto della disciplina nell'ambito del Codice dell'Ordinamento Militare (COM), con confluenza delle norme nel **capo III del titolo IX del libro quarto**;
- gli **artt. 1475, 1476, 1476-ter e 1477** del COM;

- l'**art. 941-quater, comma 1**, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari — TUOM).

Sulla base di tale cornice normativa, la Nota afferma in sostanza:

- a) che le associazioni non iscritte negli albi ministeriali istituiti presso il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze **non sono qualificabili come APCSM** e conseguentemente non possono esercitare le prerogative sindacali riservate a tali associazioni né svolgere attività sindacale in ambito militare;
- b) che eventuali condotte di adesione ad associazioni in violazione degli **artt. 1475 e 1476 del COM sono suscettibili di valutazione in sede disciplinare**, con specifico richiamo all'**art. 751, comma 1, lett. a), n. 11, del TUOM**, che prevede la sanzione della consegna di rigore per «l'adesione ad associazioni sindacali e lo svolgimento di attività sindacale non consentite»;
- c) che i Comandi destinatari della Nota devono informare il personale, con la medesima capillarità di diffusione, sia della facoltà di adesione «libera, volontaria e individuale» alle APCSM iscritte all'albo, sia dei **potenziali rischi disciplinari** derivanti dall'iscrizione ad associazioni non conformi.

Il **Sindacato dei Militari** ritiene che la Nota, per il modo in cui è formulata e per le conseguenze che è suscettibile di produrre sulla condotta del personale e sull'attività dell'associazione, contenga un **errore interpretativo e applicativo della normativa vigente**, nonché affermazioni **sproporzionate, incomplete e potenzialmente fuorvianti**, idonee a determinare un **effetto intimidatorio e dissuasivo** sull'esercizio della libertà associativa costituzionalmente garantita.

Il Sindacato dei Militari non contesta il potere del Comando Generale di informare il personale sulla disciplina delle APCSM, né mette in discussione il sistema di regolamentazione dell'esercizio delle prerogative sindacali in ambito militare. Contesta, invece, in modo specifico e circostanziato, che la Nota assimili e sovraponga situazioni giuridicamente distinte — la mera adesione associativa, l'esercizio di prerogative pubblicistiche, lo svolgimento di attività sindacale vietata — producendo una rappresentazione normativa parziale e inesatta, lesiva dei diritti del personale e dell'organizzazione.

Con la presente comunicazione si formulano le necessarie **precisazioni giuridiche**, si censura formalmente la Nota nei profili indicati e si intima all'Amministrazione di **modificare la propria determinazione** in senso positivo, adottando le rettifiche e le integrazioni necessarie.

* * *

2. Natura e posizione giuridica del Sindacato dei Militari

Il **Sindacato dei Militari** è stato costituito in data **1° dicembre 2018** e risulta registrato presso l'Agenzia delle Entrate con **codice fiscale n. 91077500584**, nella qualifica di **associazione non riconosciuta e comitato** ai sensi degli **artt. 36 e seguenti del Codice civile**.

Lo Statuto del Sindacato dei Militari stabilisce espressamente che l'organizzazione:

- non persegue fini di lucro;
- ha come scopo la rappresentanza e la tutela degli interessi morali, economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali e assistenziali del personale militare in servizio e in quiescenza, di ogni ruolo e grado;
- garantisce la gratuità di tutte le cariche associative e la devoluzione del patrimonio residuo a fini analoghi o di pubblica utilità in caso di scioglimento;
- assicura l'adesione **libera e volontaria** di ogni militare, senza vincoli di ruolo, grado o stato

di servizio;

- opera nel rispetto della piena **autonomia e indipendenza** rispetto alla pubblica amministrazione, al Governo e ai partiti politici.

Il Sindacato dei Militari **non è iscritto agli albi ministeriali** di cui all'art. 1477 del COM e **non intende avvalersi** delle prerogative pubblicistiche riservate alle APCSM abilitate. Non esercita, né potrebbe esercitare, le facoltà che la legge subordina all'iscrizione negli albi: contrattazione collettiva, distacchi sindacali, permessi retribuiti, raccolta di contributi tramite trattenuta sullo stipendio, diritto di assemblea nelle modalità previste dalla normativa speciale.

La mancata iscrizione all'albo produce, nei limiti previsti dalla legge, l'impossibilità di esercitare tali prerogative. Essa, tuttavia, **non consente di affermare** che ogni forma di adesione individuale al Sindacato, o ogni sua attività di natura privata, sia automaticamente vietata o disciplinarmente sanzionabile.

La soggettività del Sindacato dei Militari quale associazione non riconosciuta è stata peraltro riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, come esposto alla sezione che segue.

* * *

3. Inquadramento giuridico — Principi costituzionali a tutela della libertà associativa e sindacale

3.1. Il fondamento costituzionale della libertà di associazione

Il **Sindacato dei Militari**, nella sua qualità di libera associazione non riconosciuta, trova il proprio fondamento in un solido impianto di garanzie costituzionali che nessuna comunicazione amministrativa può comprimere al di là dei limiti espressamente previsti dalla legge.

L'art. 18 della Costituzione sancisce che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Tale diritto, ancorché suscettibile di limitazioni per il personale militare in forza di disciplina speciale, non può essere annullato né ricondotto entro spazi così angusti da svuotarne il contenuto essenziale.

L'art. 39 della Costituzione riconosce la **libertà dell'organizzazione sindacale**, prevedendo che i sindacati non siano soggetti ad altro obbligo se non la registrazione — necessaria ai soli fini dell'acquisizione della personalità giuridica e dei poteri di rappresentanza negoziale vincolante. La mancata registrazione non priva l'organizzazione della propria legittimità né nega ai singoli la facoltà di aderirvi.

L'art. 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili della persona anche **nelle formazioni sociali intermedie** ove si svolge la sua personalità, riconoscendo alle organizzazioni collettive un ruolo di garanzia dei diritti fondamentali che l'ordinamento è tenuto a rispettare e promuovere.

L'art. 52 della Costituzione prevede che l'ordinamento delle forze armate si conformi allo spirito democratico della Repubblica e consente l'introduzione di limiti alle libertà fondamentali del personale militare, ma tali limiti devono essere previsti dalla legge e applicati in modo proporzionato al perseguimento degli interessi istituzionali tutelati.

3.2. La Corte Costituzionale e la libertà associativa militare

La **Corte Costituzionale**, con la sentenza n. 120 del 2018, ha riconosciuto la rilevanza costituzionale della **libertà associativa e sindacale del personale militare**, affermando la legittimità di una disciplina speciale che regolamenti le modalità di esercizio di tale libertà, ma escludendo la legittimità di un divieto assoluto e indistinto. Il legislatore, sulla base di tale pronuncia, ha introdotto la legge n. 46 del 2022, la quale ha istituito il sistema delle APCSM non già per sopprimere il diritto di associazione militare, ma per disciplinarne le forme organizzate che intendano esercitare prerogative pubblicistiche nel settore.

Tale disciplina non può, pertanto, essere interpretata in senso espansivo, al punto da trasformare la regolamentazione dell'accesso alle prerogative pubblicistiche in un divieto generale di ogni forma di adesione associativa.

3.3. Il principio di legalità, tassatività e non sanzionabilità dell'esercizio di un diritto

L'**art. 1466 del COM** stabilisce che l'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento **esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari**. Ne consegue che, qualora l'adesione al Sindacato dei Militari costituisca esercizio legittimo della libertà associativa garantita dall'art. 18 Cost., essa non può essere presupposto di responsabilità disciplinare.

Il principio di **tassatività** delle fattispecie disciplinari impone che la condotta sanzionabile sia descritta con sufficiente precisione dalla norma e che l'applicazione della sanzione sia subordinata all'accertamento concreto della corrispondenza tra la condotta posta in essere e la fattispecie astratta prevista. Non sono ammissibili automatismi sanzionatori fondati su presunzioni generalizzate.

* * *

4. La distinzione giuridica fondamentale ignorata dalla Nota — APCSM, libera associazione e diritto individuale di adesione

4.1. Il perimetro applicativo dell'art. 1476, comma 2, del COM

L'**art. 1476, comma 2, del COM** stabilisce che i militari «non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo».

Il divieto in questione colpisce specificamente l'adesione ad associazioni aventi la natura di **APCSM** ma non regolarmente iscritte all'albo: esso **non si estende** automaticamente a qualsiasi forma di libera associazione privata cui partecipino soggetti appartenenti alle forze armate.

Il sintagma normativo «**a carattere sindacale**» costituisce elemento costitutivo e limitante della fattispecie vietata. Non ogni organizzazione cui aderiscano dei militari assume automaticamente tale carattere. La qualificazione come APCSM dipende dalla struttura, dagli scopi e dall'attività concretamente esercitata dall'associazione in ambito militare, non dalla mera circostanza che i suoi associati appartengano al Corpo.

4.2. Il perimetro dell'art. 1477 del COM e dell'art. 941-quater del TUOM

L'**art. 1477 del COM** prevede l'istituzione di albi presso il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilendo che — «nelle more» della piena operatività del sistema — le APCSM non iscritte non possono esercitare attività sindacali né procedere alla raccolta di contributi sindacali.

L'**art. 941-quater, comma 1, del TUOM** prevede che l'iscrizione agli albi costituisca **condizione necessaria per l'esercizio delle attività sindacali e per la raccolta dei contributi sindacali**.

Tali disposizioni disciplinano il **piano delle prerogative pubblicistiche**: esse condizionano l'abilitazione all'esercizio di specifiche funzioni — contrattazione collettiva, permessi, distacchi, raccolta contributi mediante trattenuta — non già la legittimità della mera esistenza o partecipazione associativa.

4.3. La Nota confonde piani giuridici distinti

La Nota impugnata sovrappone e confonde piani giuridici che devono essere tenuti rigorosamente separati:

- la **costituzione e la soggettività civilistica** dell'associazione, retta dagli artt. 36 e ss. c.c.;
- la **qualificazione** dell'associazione come APCSM ai sensi del capo III del titolo IX del libro

quarto del COM;

- l'**iscrizione agli albi ministeriali** quale condizione per l'esercizio delle prerogative pubblicistiche;
- la **mera adesione individuale** del militare a un'associazione privata non riconosciuta;
- lo **svolgimento concreto di attività sindacale** non consentita ai sensi degli artt. 1475 e 1476 del COM;
- la **responsabilità disciplinare individuale**, che richiede l'accertamento di una condotta concreta, imputabile e puntualmente riconducibile a una previsione normativa.

Presentando come conseguenza generale e automatica dell'iscrizione a qualsiasi associazione non iscritta all'albo la potenziale rilevanza disciplinare, la Nota ha generato un'equivocazione normativa che è necessario rettificare.

* * *

5. L'errore interpretativo dell'Amministrazione — Analisi tecnica degli artt. 1475-1477 del COM e dell'art. 751 del TUOM

5.1. La fattispecie dell'art. 751, comma 1, lett. a), n. 11, del TUOM

L'**art. 751, comma 1, lett. a), n. 11, del TUOM** punisce con la sanzione della consegna di rigore:

> *«l'adesione ad associazioni sindacali e lo svolgimento di attività sindacale non consentite ai sensi degli articoli 1475 e 1476 del codice da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo».*

La fattispecie sanzionatoria richiede la contemporanea presenza di:

- (a) adesione a un'**associazione sindacale** — non a qualsiasi associazione privata cui partecipino militari;
- (b) svolgimento di **attività sindacale non consentita** dalla normativa di riferimento — non la mera iscrizione, ma l'esercizio effettivo di prerogative vietate.

Il tenore letterale della norma è inequivoco: il divieto sanzionato non riguarda la semplice partecipazione a un'organizzazione privata, ma l'esercizio di attività sindacale in senso stretto che l'ordinamento vieta in assenza dell'abilitazione derivante dall'iscrizione all'albo.

5.2. La mera iscrizione non integra la fattispecie

La mera iscrizione al **Sindacato dei Militari** — nella sua qualità di libera associazione non riconosciuta che non esercita e non è in grado di esercitare le prerogative riservate alle APCSM — non integra né il primo né il secondo elemento della fattispecie descritta dall'art. 751 del TUOM.

Affinché sussista la condotta sanzionata è necessario, in primo luogo, che l'associazione possa essere qualificata come APCSM in senso tecnico — ovvero come soggetto che ambisce ad esercitare prerogative sindacali in ambito militare senza essere iscritto all'albo — e, in secondo luogo, che il singolo militare abbia concretamente **posto in essere attività sindacale vietata**: partecipazione ad assemblee in forma riservata alle APCSM abilitate, esercizio di funzioni di rappresentanza negoziale, raccolta di contributi mediante trattenuta sullo stipendio, o altre condotte specificamente riservate alle associazioni abilitate.

Il confine tra associazionismo privato e attività sindacale in senso stretto deve essere accertato **in concreto**, sulla base dell'effettiva attività posta in essere caso per caso, e non può essere presunto per il solo fatto che l'associazione non risulti iscritta all'albo ministeriale.

5.3. Il difetto di proporzionalità e congruità della Nota

La Nota, nel richiamare la possibile responsabilità disciplinare **senza precisare** la necessità di un accertamento individualizzato della condotta concreta, eccede i limiti della funzione informativa propria della comunicazione amministrativa.

Una formulazione così ampia risulta:

- **illogica**, perché non distingue tra situazioni diverse quanto a presupposti e conseguenze;
- **incongrua**, perché le conseguenze prospettate (rilevanza disciplinare) sono più ampie dei presupposti indicati (mera iscrizione);
- **sproporzionata**, perché l'ampiezza dell'effetto dissuasivo prodotto sul personale è eccessiva rispetto alla necessità di informare sui limiti all'esercizio delle prerogative pubblicistiche;
- **incompleta**, perché non esplicita la distinzione tra adesione, esercizio di prerogative, attività sindacale concreta e responsabilità individuale.

5.4. L'effetto dissuasivo ingiustificato

La diffusione della Nota in tutti i reparti del Corpo, con disposizione di «massima diffusione» e richiamo ai «potenziali rischi disciplinari», è idonea a produrre un **effetto intimidatorio** che induce il personale a ritenere, erroneamente, che l'iscrizione al Sindacato dei Militari sia in quanto tale vietata e sanzionabile.

Tale effetto dissuasivo, non sorretto da un'adeguata base normativa, **comprime indebitamente** la libertà associativa garantita dall'art. 18 Cost. e interferisce con la capacità del Sindacato di svolgere la propria attività istituzionale, in violazione dell'art. 39 Cost.

* * *

6. Riferimenti giurisprudenziali a supporto

6.1. Giurisprudenza di legittimità sulla soggettività delle associazioni non riconosciute

La **Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali**, con sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014, ha affermato che un'associazione non riconosciuta è **pienamente legittimata ad agire iure proprio** a tutela degli interessi istituzionali sanciti nel proprio statuto, essendo titolare di una propria soggettività giuridica distinta da quella dei singoli associati.

La **Corte di Cassazione, Sezione III Penale**, con sentenza n. 4562 del 5 ottobre 2018, ha precisato che, ai fini del riconoscimento della legittimazione dell'ente esponenziale, non è necessario uno specifico radicamento territoriale nel luogo del fatto lesivo, essendo sufficiente il nesso tra le finalità statutarie dell'associazione, l'interesse collettivo tutelato e il danno subito dall'ente.

6.2. Giurisprudenza di merito relativa al Sindacato dei Militari

Il **Tribunale dell'Aquila**, con ordinanza del 2026, ha ammesso la costituzione di parte civile del Sindacato dei Militari nel procedimento di riferimento, riconoscendone la soggettività giuridica e il legame diretto tra le finalità statutarie dell'organizzazione e gli interessi lesi.

Il **Tribunale di Roma**, con ordinanza del 13 aprile 2026, procedimento n. 31181/21, ha ravvisato, sulla base dell'atto costitutivo del Sindacato dei Militari, un interesse legittimo alla costituzione nel processo e la piena legittimazione a stare in giudizio, richiamando il principio di tutela degli enti intermedi ai sensi dell'**art. 2 della Costituzione**.

6.3. Principio dell'accertamento concreto della condotta disciplinarmente rilevante

La giurisprudenza amministrativa consolidata — Consiglio di Stato e TAR — ha affermato il principio per cui la responsabilità disciplinare del militare richiede in ogni caso un **accertamento concreto, individualizzato e motivato** della condotta imputata, nel rispetto dei principi di legalità, tassatività, proporzionalità e responsabilità personale. Non sono ammissibili automatismi o

presunzioni generalizzate che prescindano dalla verifica dell'effettivo comportamento del soggetto. Tali principi impongono che la valutazione circa la sanzionabilità di una condotta sia effettuata caso per caso, sulla base di elementi fattuali specifici, e non possa essere fondata sulla mera appartenenza del soggetto a un'associazione non iscritta all'albo.

* * *

7. Censura formale della Nota prot. n. 0328360/2026

Il **Sindacato dei Militari**, sulla base di quanto esposto, **contesta e censura formalmente** la nota prot. n. 0328360/2026 del 29 ottobre 2026, nei seguenti specifici profili:

- a) **Difetto di logicità:** la Nota stabilisce una connessione causale automatica tra l'assenza di iscrizione all'albo e la rilevanza disciplinare dell'adesione, senza verificare se la condotta del singolo integri gli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 751 del TUOM.
- b) **Difetto di congruità:** le conseguenze disciplinari prospettate eccedono i presupposti normativi indicati; il richiamo alla sanzione della consegna di rigore è formulato in termini così ampi da risultare sproporzionato rispetto alla condotta — la mera iscrizione associativa — che la Nota sembra intendere quale antecedente sufficiente.
- c) **Difetto di distinzione tra piani giuridici:** la Nota sovrappone la qualificazione dell'associazione come APCSM, l'iscrizione all'albo, la mera adesione individuale del militare e lo svolgimento di attività sindacale vietata, trattando come equivalenti situazioni giuridicamente eterogenee.
- d) **Difetto di completezza informativa:** la Nota non chiarisce che la mera adesione a un'associazione non iscritta all'albo non costituisce, di per sé, una condotta sanzionabile; non esplicita che l'eventuale responsabilità disciplinare richiede l'accertamento di una specifica attività sindacale vietata concretamente realizzata.
- e) **Violazione del principio di proporzionalità:** l'effetto dissuasivo prodotto dalla formulazione della Nota sulla libertà associativa del personale è sproporzionato rispetto all'obiettivo legittimo di informare sui limiti delle prerogative pubblicistiche delle APCSM.
- f) **Contrasto con i principi costituzionali:** la Nota, nel produrre un effetto intimidatorio sulla libertà di associazione, contrasta con gli artt. 2, 18 e 39 della Costituzione, nonché con il principio, affermato dall'art. 1466 del COM, di non sanzionabilità dell'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento.
- g) **Veridicità parziale:** la Nota attribuisce implicitamente alla disciplina vigente una portata più ampia di quella effettivamente deducibile dal tenore letterale delle disposizioni richiamate, prospettando una posizione dell'ordinamento che le norme citate non autorizzano espressamente.

* * *

Tutto ciò premesso, il **Sindacato dei Militari**, come sopra rappresentato,

DIFFIDA FORMALMENTE

il Comando Generale della Guardia di Finanza - VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi - Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali - in persona del Capo di stato maggiore pro tempore, Generale D. Giuseppe Arbore a:

1. Riesaminare immediatamente la nota prot. n. 0328360/2026 del 29 ottobre 2026 e adottare, entro il termine di cui al punto successivo, un atto di rettifica e integrazione che elimini ogni formulazione suscettibile di far ritenere che la mera iscrizione o adesione individuale a

un'associazione non iscritta all'albo determini automaticamente una responsabilità disciplinare.

2. Precisare e chiarire, nell'atto di rettifica, che:

- l'iscrizione agli albi ministeriali è condizione richiesta dalla legge per l'esercizio delle prerogative e delle attività sindacali proprie delle APCSM — contrattazione collettiva, permessi retribuiti, distacchi sindacali, raccolta di contributi tramite trattenuta — nonché per la raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dagli artt. 1477 del COM e 941-quater del TUOM;
- la mera iscrizione di un militare a un'associazione non iscritta agli albi — in particolare al Sindacato dei Militari, libera associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c. — non costituisce, automaticamente e in assenza di ulteriori condotte, una violazione degli artt. 1475 e 1476 del COM né integra la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 751, comma 1, lett. a), n. 11, del TUOM;
- l'eventuale responsabilità disciplinare individuale può essere valutata esclusivamente in relazione a **condotte concrete, specificamente accertate**, riconducibili allo svolgimento effettivo di attività sindacale non consentita dalla normativa vigente, all'esercizio abusivo di prerogative riservate alle APCSM abilitate o alla raccolta di contributi mediante modalità non autorizzate;
- devono essere tenute espressamente distinte:
 - la libertà individuale di adesione associativa;
 - l'esercizio delle prerogative delle APCSM abilitate;
 - lo svolgimento di attività sindacale eventualmente non autorizzata;
 - la raccolta di contributi nelle forme riservate;
 - la responsabilità disciplinare individuale conseguente a condotte concretamente accertate.

3. Trasmettere a tutti i Comandi destinatari della Nota l'atto di rettifica e integrazione, con le **medesime modalità di capillarità e massima diffusione** imposte per la comunicazione originaria, affinché l'informazione corretta raggiunga tutto il personale che ha ricevuto la versione contestata.

4. Astenersi, per il futuro, dall'adottare o diffondere comunicazioni che prospettino in termini automatici o generalizzati la sanzionabilità dell'iscrizione associativa, senza l'indicazione di specifiche condotte concrete e la precisazione della necessità di un accertamento individualizzato ai fini disciplinari.

5. Comunicare formalmente al Sindacato dei Militari, all'indirizzo PEC sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org:

- l'esito del riesame della Nota;
- il contenuto dell'atto di rettifica adottato;
- le modalità e i tempi della comunicazione al personale e ai Comandi periferici;
- le misure adottate per evitare il perpetuarsi degli effetti dissuasivi prodotti dalla Nota contestata.

Si **invita e diffida formalmente** il predetto Comando Generale a **fornire riscontro scritto e motivato** della presente entro e non oltre **quindici (15) giorni** dal ricevimento, e a **comunicare le rettifiche adottate** al personale e al Sindacato dei Militari nel medesimo termine.

Il termine indicato deve ritenersi **congruo, urgente e non prorogabile** in considerazione:

- della **capillarità della diffusione** già disposta per la Nota contestata, che ha raggiunto la totalità del personale del Corpo e continua a produrre effetti informativi potenzialmente lesivi;
- del **rischio concreto e attuale** che il personale assuma, sulla base della Nota, decisioni influenzate da un'interpretazione erranea della normativa, rinunciando all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti per timore di conseguenze disciplinari infondate;
- del **pregiudizio attuale** che la Nota produce sull'attività istituzionale del Sindacato dei Militari, sulla sua capacità di rappresentare i propri iscritti e sul corretto svolgimento della sua funzione di tutela;
- della **necessità di evitare** che l'interpretazione contenuta nella Nota si consolidi come prassi applicativa, con effetti ulteriori e difficilmente reversibili sulla libertà associativa del personale.

Tenuto conto dell'urgenza, si chiede altresì che l'Amministrazione proceda, compatibilmente con i propri procedimenti interni, con una **comunicazione interlocutoria immediata** — anche prima della definizione del riesame — che sospenda gli effetti informativi della Nota contestata nella parte in cui essa si presti ad interpretazioni automatiche circa la rilevanza disciplinare della mera adesione.

* * *

Il **Sindacato dei Militari** si riserva, in caso di mancato o insufficiente riscontro alla presente diffida nel termine indicato, ovvero in caso di prosecuzione di comunicazioni al personale in termini difformi dal quadro giuridico sopra delineato, di esperire ogni azione legale a tutela dei propri diritti e di quelli dei propri associati, ivi incluse:

- il **ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa**, anche per la repressione di eventuali condotte antisindacali ai sensi della normativa applicabile, in relazione a comportamenti lesivi della libertà associativa e delle prerogative dell'organizzazione;
- il **ricorso alle sedi civili**, a tutela della reputazione, dell'immagine, dell'autonomia operativa e della libertà associativa dell'organizzazione e dei suoi iscritti;
- il **ricorso alle sedi penali**, ove le condotte dell'Amministrazione siano suscettibili di rilevanza in tali ambiti;
- la **segnalazione alle competenti Commissioni parlamentari** e alle autorità di vigilanza indipendenti, affinché possano valutare l'adequatezza delle comunicazioni amministrative in materia di diritti del personale militare;
- l'**impugnazione degli atti** eventualmente adottati in applicazione della Nota contestata, nei confronti del personale del Corpo, nelle competenti sedi giurisdizionali.

La presente riserva non intende prospettare conseguenze automatiche né attribuire all'Amministrazione condotte ulteriori rispetto a quelle risultanti dalla Nota contestata, ma costituisce formale salvaguardia dei diritti e degli interessi del Sindacato dei Militari e di tutto il personale coinvolto.

La presente comunicazione è **pubblicata sul sito istituzionale del Sindacato dei Militari** per conoscenza a tutto il personale del Corpo della Guardia di Finanza, affinché ciascun militare possa essere consapevole dei propri diritti costituzionali, valutare autonomamente e liberamente le proprie scelte associative nel pieno rispetto della legge, e non subire condizionamenti fondati su interpretazioni normative incomplete o inesatte.

Con riserva di ogni diritto.

Faenza (RA), data della sottoscrizione

**Sindacato dei Militari
Luca Marco Comellini
(Segretario Generale e l.r.p.t.)**